

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XXXI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

INDICE

	PAG.
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Nuova data d'inizio del riassorbimento degli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia (2365)	403
PRESIDENTE	403, 404
DANTE, <i>Relatore</i>	403, 404
BISANTIS	404
DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	404
Determinazione del contributo statale alle spese del comune di Catanzaro per il servizio di locali e mobili degli uffici giudiziari (2399)	404
PRESIDENTE	404, 405
VALIANTE, <i>Relatore</i>	404, 405
DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	405
PREZIOSI OLINDO	405
AMADEI	405
MANCO	405
DANTE	405
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Adeguamento dell'indennità di alloggio spettante ai titolari e reggenti di direzione di istituti di prevenzione e di pena sprovviste di alloggi demaniali gratuiti (2364)	406
PRESIDENTE	406, 407, 408
DANTE, <i>Relatore</i>	406, 408
PREZIOSI OLINDO	407, 408
VALIANTE	407, 408
GUERRIERI EMANUELE	407
DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	407, 408
BISANTIS	408
FIUMANÒ	408
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	408

La seduta comincia alle 10.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Nuova data d'inizio del riassorbimento degli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia (2365).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuova data d'inizio del riassorbimento degli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia ».

L'onorevole Dante ha facoltà di svolgere la relazione.

DANTE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, l'organico degli agenti di custodia si componeva ordinariamente, di 8.350 unità; venne, con decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, temporaneamente aumentato di 1.750 unità, questo temporaneo aumento doveva cessare dopo 5 anni e l'aliquota di 1.750 unità avrebbe dovuto essere assorbita a cominciare dal 6° anno; quindi, praticamente, nel 1950; successivamente, venne previsto un nuovo temporaneo aumento di organico di altre 2.787 unità, aumento, anche questo della prevista durata di altri 5 anni. L'aumento temporaneo, quindi, era, in totale, di 4537 unità. A decorrere dall'8 settembre 1950 avrebbe dovuto aver inizio il riassorbimento ma, essendosi manifestate maggiori esigenze di servizio determinate anche da nuovi provvedimenti di carattere legislativo, il termine d'inizio del riassorbimento venne prorogato fino al 1° gennaio 1960. Ora

il Ministero di grazia e giustizia ritiene che il previsto riassorbimento non sia più possibile in dipendenza delle nuove esigenze che si manifestano nella custodia delle carceri e dato il nuovo ordinamento penitenziario il cui disegno di legge è già davanti alla Camera. Anzi l'organico iniziale di 8.350 unità deve essere portato, secondo le previsioni del Ministero a 12.887 unità (2.800 unità in più); ciò consente non solo il riassorbimento definitivo delle due aliquote immesse in servizio a titolo temporaneo ma addirittura un'altra immisione in carriera, nel Corpo degli agenti di custodia, di altre 2.800 unità.

Queste previsioni rispondono ad un'esigenza tale da indurre il Ministero a prevederne in bilancio la spesa.

Poiché, però, lo strumento legislativo previsto non è stato ancora approntato e alla data del 1° gennaio 1960 dovrebbe aver inizio il riassorbimento di un sesto dell'aliquota in servizio a titolo temporaneo, viene avanzata la proposta di prolungare il termine di riassorbimento in attesa del definitivo assestamento delle unità che prestano servizio temporaneo. La proroga prevista scadrebbe al 31 dicembre 1961.

Come ho già detto il provvedimento non comporta alcuna maggiore spesa in quanto l'onere relativo è già previsto nel bilancio del corrente esercizio.

In relazione a quanto sopra, propongo agli onorevoli colleghi l'approvazione del provvedimento destinato ad assicurare il buon andamento del servizio attraverso questo maggior numero di agenti di custodia che sono ancora insufficienti rispetto alle nuove esigenze ed alle necessità della custodia dei detenuti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BISANTIS. Desidero conoscere se la proroga fino al 31 dicembre 1961 è sufficiente.

DANTE, Relatore. Il Governo assicura che è sufficiente.

DOMINEDÒ, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo riconferma la opportunità della proroga relativa al riassorbimento degli agenti di custodia temporaneamente assunti. La copertura finanziaria, come ha già detto l'onorevole Relatore, sussiste e, quindi, mi permetto raccomandare alla Commissione l'approvazione del provvedimento che risponde ad esigenze di servizio ed anche sociali.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico.

« Gli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, di cui agli articoli 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, hanno vigore fino al 31 dicembre 1961.

Il riassorbimento dei predetti aumenti, da effettuarsi secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 3°, del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, avrà inizio il 1° gennaio 1962 ».

Trattandosi di articolo unico sarà, in fine di seduta, votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Determinazione del contributo statale alle spese del comune di Catanzaro per il servizio dei locali e mobili degli uffici giudiziari (Parere della V Commissione) (2399).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Determinazione del contributo statale alle spese del comune di Catanzaro per il servizio dei locali e mobili degli uffici giudiziari ».

Comunico che la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

L'onorevole Valiante ha facoltà di svolgere la relazione.

VALIANTE, Relatore. Onorevoli colleghi, come è noto, la legge 24 aprile 1941, n. 392 trasferì ai comuni sedi degli uffici giudiziari le spese per il servizio dei locali e per i mobili degli uffici stessi. Con la stessa legge, lo Stato prevede la corresponsione di contributi annui ai comuni, così da venire incontro alle esigenze dei bilanci comunali in relazione al servizio suddetto.

Nel comune di Catanzaro, successivamente all'entrata in vigore della citata legge, è stato sopraelevato il palazzo di giustizia e la sopraelevazione stessa è stata poi ceduta in fitto al comune che, ovviamente, ha dovuto corrispondere un maggior canone; di conseguenza, il governo, per evitare un particolare aggravio al bilancio comunale, ha ritenuto di dover applicare l'espressa disposizione contenuta nella legge n. 392 che prevede l'aumento del contributo corrisposto, in caso di costruzione, ricostruzione, sopraelevazione, ampliamento o restauro fatti a cura dello Stato o da questo autorizzati con legge.

È per questo motivo che il disegno di legge a noi sottoposto prevede un aumento del con-

tributo a favore del comune di Catanzaro, con decorrenza dalla data in cui esso ha ricevuto in locazione i locali risultanti dalla sopraelevazione.

In particolare, l'articolo 1 stabilisce un aumento del contributo annuo dell'ammontare di lire 4.100.000 comprendenti lire 2.700.000 per il nuovo canone di fitto e lire 1.400.000 per spese di manutenzione, illuminazione, riscaldamento dei nuovi locali.

Per la verità lo Stato contribuisce ordinariamente, a favore dei comuni, con delle somme che, in ipotesi, non sono precisamente corrispondenti a quelle che i comuni dovrebbero spendere per gli uffici giudiziari, anche se il più delle volte i comuni non superano nella spesa, la cifra che viene loro corrisposta dallo Stato.

La decorrenza dell'aumento del contributo è, dal presente provvedimento, stabilita al 25 marzo 1955, data di effettiva consegna dei locali derivanti dalla sopraelevazione, al comune.

Quanto alla copertura dell'onere essa viene effettuata utilizzando — mediante una corrispondente riduzione — il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Dato quanto sopra esposto, propongo alla Commissione di approvare il provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PREZIOSI OLINDO. Debbo esprimere il desiderio che si giunga alla modifica di un sistema che costituisce una finzione, per cui lo Stato che ha sopraelevato a sue spese il palazzo di giustizia e che ha stabilito un contratto di fitto per i locali, dovrebbe ricevere un fitto e, invece, deve poi ripagare quel fitto che il comune gli corrisponde.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È un grosso problema.

PREZIOSI OLINDO. Si può formulare un voto.

AMADEI. Non è un problema poi così grosso ma è un problema che va risolto.

VALIANTE, *Relatore*. Desidero associarmi a quanto detto dall'onorevole Olindo Preziosi.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Desidero ribadire che è un problema che merita veramente di essere esaminato.

MANCO CLEMENTE. Concordo con quanto è stato detto e mi permetto far osservare che, approvando il disegno di legge relativo al comune di Catanzaro, creiamo un precedente che può essere richiamato per altri comuni.

PREZIOSI OLINDO. Provvedimenti analoghi a questo dovranno essere approvati finché vige la relativa disposizione legislativa.

VALIANTE, *Relatore*. La legge che dispone l'aumento del contributo nel caso di costruzione, ricostruzione, sopraelevazione, ampliamento e restauro costituisce di per sé il precedente.

PRESIDENTE. È una conseguenza automatica di una disposizione legislativa.

MANCO CLEMENTE. È necessario mutare il sistema.

DANTE. Desidererei conoscere se nella legge per la finanza locale è previsto che i comuni debbano essere sgravati di queste spese.

AMADEI. Non è previsto.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Dato il sistema che venne introdotto allo scopo di favorire una migliore manutenzione degli uffici giudiziari, non posso, evidentemente, non essere favorevole alla approvazione del presente provvedimento.

Si potrebbe, in ipotesi, discutere, ma sono ben lungi dal farlo adesso, del sistema stesso. Dato, però, questo sistema, per ora generalmente in vigore, debbo esprimere parere favorevole ed invitare la Commissione a concedere al provvedimento il suffragio della sua approvazione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Per le maggiori spese derivanti dalla determinazione del canone di fitto dei locali risultanti dalla sopraelevazione del Palazzo di Giustizia di Catanzaro nonché dalla manutenzione degli stessi, il contributo di lire 6.600.000, corrisposto dallo Stato al suddetto comune in base alla tabella allegata alla legge 24 aprile 1941, n. 392, e modificata dall'articolo 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, è aumentato a lire 10.700.000.

(È approvato).

ART. 2.

L'aumento di cui al precedente articolo sarà corrisposto dal 25 marzo 1955, data di consegna dei locali al comune.

(È approvato).

ART. 3.

Per la corresponsione a tutto il 30 giugno 1961 della maggiorazione prevista dalla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 25.702.145 da stanziare nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1960-61.

(È approvato).

ART. 4.

Alla copertura della spesa di lire 25.702.145, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvederà riducendo dello stesso importo il fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà in fine di seduta votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Adeguamento dell'indennità di alloggio spettante ai titolari e reggenti di direzioni di Istituti di prevenzione e di pena sprovviste di alloggi demaniali gratuiti (Parere della V Commissione) (2364).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adeguamento dell'indennità di alloggio spettante ai titolari e reggenti di direzioni di istituti di prevenzione e di pena sprovviste di alloggi demaniali gratuiti ».

Il relatore onorevole Dante ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DANTE, *Relatore*. L'indennità di alloggio per i titolari e i reggenti di istituti di prevenzione e di pena non provvisti di alloggio inizialmente variava da 1.000 lire a 1.800 lire al mese. Con provvedimento del 1948 questa variazione invece oscillava da 2500 lire come minimo a 3850 lire mensili come massimo. Tali quote d'indennità erano, però, soggette ad alcune variazioni: nelle sedi con popolazione inferiore a 250.000 abitanti erano ridotte di un quinto e per i celibi erano ragguagliate alla metà di quella che, a seconda della residenza, spettava ai coniugati dello stesso grado.

Non è chi non veda la situazione di sprecazione che, si verificava tra i dirigenti e i direttori che hanno la fortuna di essere destinati in un istituto con l'alloggio e gli altri che si trovavano a prestare servizio in sedi sprovviste di alloggio, oppure temporaneamente occupate da altri dirigenti che, per non andare in una sede senza l'alloggio e per non sottoporsi ad un severo onere finanziario, preferiscono mettersi in aspettativa, pur di continuare ad occupare l'alloggio dell'istituto di prevenzione e di pena.

Che cosa propone ora il Governo con il disegno di legge in esame? Propone che, in ottemperanza a un criterio di ordine generale — perché provvidenze in questo senso sono state attuate con legge 7 marzo 1958 in favore delle categorie degli agenti di custodia e dei sottufficiali — anche per i direttori e i reggenti degli istituti di prevenzione e di pena venga adeguatamente aumentata l'indennità di alloggio.

La misura degli aumenti è la seguente: ispettore generale amministrativo e tecnico sanitario, coefficiente 670, lire 22.000 al mese; direttore capo amministrativo e tecnico sanitario, coefficiente 500, lire 19.000; direttore superiore, coefficiente 402, e direttore amministrativo e tecnico sanitario, coefficiente 325, lire 15.100; vicedirettore amministrativo e medico, coefficiente 271, lire 13.350; vice direttore aggiunto, coefficiente 229, lire 10.650.

L'onere complessivo, tenuto presente che la maggior parte degli istituti di prevenzione e di pena dispongono di alloggi, è soltanto di lire 1.667.760, che il ministero si propone, di concerto col ministero del tesoro, di prelevare dal capitolo 71 dello stato di previsione della spesa del ministero di grazia e giustizia.

Il parere della V Commissione (Bilancio) solleva delle difficoltà per questo prelievo, pur senza fare osservazioni sull'opportunità o meno degli aumenti. Rammento ai colleghi che l'articolo 71 dello stato di previsione in parola comprenda un'eterogeneità di voci, che prevedono una spesa globale di due miliardi e cento milioni, cifra sulla quale dovrebbe essere prelevata l'esigua somma di lire 1.667.760, corrispondente all'onere previsto da questo disegno di legge. Precisamente l'articolo 71 contiene: spese per il funzionamento dei centri di rieducazione dei minorenni; accertamenti sulla personalità del minore; spese per i mezzi di rieducazione; mantenimento dei ricoverati e rette per i ricoverati a spese dello Stato negli istituti correzionali gestiti da pubbliche amministrazioni; trasporto dei minorenni, dei corpi di reato e relativo asporto; assistenza ai minori e onorari

per prestazioni di servizio sociale; provviste e servizi di ogni genere; provviste, manutenzioni ed esercizio di mezzi di trasporto di cose, inerenti ai servizi non appaltati.

Come si vede, le voci riunite in questo articolo sono così eterogenee, che in esse potrebbe rientrare anche la voce inerente al disegno di legge in esame, tenuto anche conto che parecchi direttori e reggenti sono proprio di case di rieducazione dei minorenni.

Per questo propongo alla Commissione la approvazione del disegno di legge nella sua attuale formulazione.

PRESIDENTE. Comunico che la V Commissione (Bilancio) nell'esprimere parere favorevole, ha posto la condizione che la copertura della maggiore spesa indicata per l'esercizio 1959-60 a carico dell'articolo 71 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, sia imputata per gli esercizi successivi non al corrispondente capitolo, ma ad altri più idonei capitoli.

PREZIOSI OLINDO. Sono d'accordo sull'opportunità di questo adeguamento dell'indennità di alloggio, la quale, però, come ha rilevato il relatore, viene ridotta di un quinto per i funzionari che sono in sedi con popolazione inferiore a 250.000 abitanti e per i celibi viene ridotta alla metà di quella spettante ai coniugati con la stessa qualifica. È un principio corretto, che dichiaro di approvare.

Debbo, però, fare un'osservazione. Confrontando le indennità che venivano finora concesse ai vari funzionari per questo motivo e quelle che si propongono ora, noto una certa sperequazione. Non vi è, cioè, un aumento proporzionale. Io proporrei alla Commissione che le cifre attuali relative all'indennità di alloggio venissero per tutte e cinque le categorie aumentate in base allo stesso multiplo. Ho fatto un calcolo in questo momento e ho visto che, mentre per i funzionari appartenenti all'ex grado V la cifra attualmente corrisposta è di lire 3.850, si arriva con la nuova proposta a lire 22.000, con un multiplo cioè di oltre sei; per quelli appartenenti all'ex grado VI, la cifra attuale di lire 3.400 arriverebbe a lire 19.000, con una sensibile sperequazione; per le due categorie unificate ex gradi VII e VIII, la cifra attuale di lire 2.700 si suddivide in due cifre: una di lire 15.100 e l'altra di lire 13.350; da ultimo, per l'ex grado IX si passa da lire 2.500 a lire 10.650.

Per evitare questa sperequazione, pur riconoscendo che vi sono esigenze diverse, si dovrebbero moltiplicare le cifre attuali per lo stesso multiplo, che proporrei di sei o di sette, a discrezione della Commissione. In questo

modo si adotterebbe un criterio unico per l'aumento e, quindi, l'adeguamento sarebbe uniforme per tutti i funzionari delle categorie in oggetto.

VALIANTE. Credo che l'aumento sia legato al coefficiente di stipendio più che alla cifra d'indennità precedentemente corrisposta; tanto è vero che nell'articolo 1 vedo indicato il coefficiente a fianco dei rispettivi aumenti. Questo criterio mi pare più giusto, perché lo lega ad un fondamento molto più concreto, quale è quello del coefficiente di stipendio, piuttosto che all'indennità precedentemente goduta.

GUERRIERI EMANUELE. Si potrebbe aggiungere che probabilmente questo criterio è stato già adottato nei criteri legislativi che vengono richiamati nella relazione; e non sarebbe opportuno adottare due criteri diversi.

DOMINEDO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Dal punto di vista della copertura, sorge una questione la quale ferma, dal punto di vista formale, il nostro itinere. Rilevo che la V Commissione (Bilancio) ha dato parere favorevole al disegno di legge, a condizione che — non è una raccomandazione, ma è una condizione esplicita — che la maggiore spesa indicata per l'esercizio 1959-60 a carico del capitolo 71 e per gli anni successivi a carico dei corrispondenti capitoli, venga invece imputata per gli esercizi successivi non sullo stesso capitolo, ma su altri. Quindi, sarei tenuto a indicare quale è un capitolo più congruo, altrimenti il provvedimento non può essere approvato. Se la Commissione vuole rinviare l'esame del disegno di legge, in una prossima seduta farò il mio dovere, indicando quale può essere un'altro più congruo capitolo.

VALIANTE. La condizione non è posta alla Commissione, ma al Governo perché definisca la questione per i prossimi esercizi finanziari.

DOMINEDO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Ma deve essere indicato adesso quale è l'altro capitolo.

PRESIDENTE. Potrebbe verificarsi la condizione teorica che il Governo non sia in grado di indicare un altro capitolo. Quindi, oggi possiamo arrivare a conclusioni soltanto se il Governo è in grado di indicarci l'altro capitolo di bilancio su cui fare l'imputazione della spesa. Come ha rilevato l'onorevole Sottosegretario, la V Commissione (Bilancio) non ha enunciato una raccomandazione, ma ha posto una condizione. Essa, infatti, esprime parere favorevole a condizione che si verifichi quello che è stato detto. Se ciò non si verifica, il

parere favorevole non sussiste. Ora non sappiamo quale possa essere l'altro capitolo al quale imputare la spesa.

DANTE, *Relatore*. Il disegno di legge è stato presentato il 17 luglio 1960 e nell'articolo 2, per quanto riguarda la copertura, è detto che alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in annue lire 1.667.760, si provvederà a carico del capitolo 71 dello stato di previsione della spesa del ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1959-60. Evidentemente si tratta di un errore, perché, conseguentemente alla data di presentazione, l'esercizio doveva essere quello 1960-61.

BISANTIS. La relazione è chiarissima.

DANTE, *Relatore*. Ma la relazione non fa legge. Quando è stato presentato il disegno di legge non si è tenuto presente che l'esercizio finanziario 1959-60 era già finito al primo luglio. Forse la legge era stata preparata nel mese di maggio e si faceva riferimento all'esercizio in corso. Però, è stata presentata a luglio, quando l'esercizio era già finito.

FIUMANÒ. L'osservazione della V Commissione (Bilancio) ci consiglia di rinviare la approvazione di questo disegno di legge. E poiché sono d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Preziosi, vorrei che con l'occasione si rivedesse la misura degli aumenti.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi pare che la Commissione vorrebbe che venisse applicato un unico multiplo.

FIUMANÒ. Precisamente. Io proporrei il multiplo sei.

PREZIOSI OLINDO. Anche io ho indicato il multiplo sei o il multiplo sette.

DANTE, *Relatore*. L'onorevole Sottosegretario deve tener presente l'opportunità di armonizzare questo provvedimento con la legge del 1959.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge oggi esaminati.

Comunico il risultato della votazione dei disegni di legge:

« Nuova data d'inizio del riassorbimento degli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia ». (2365):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Determinazione del contributo statale alle spese del comune di Catanzaro per i servizi dei locali e mobili degli uffici giudiziari ». (2399):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

Hanno preso parte alla votazione:

Alba, Amadei, Andreucci, Bisantis, Bologna, Breganze, Caponi, Cassiani, Cocco Maria, Comandini, Dante, Fiumanò, Guerrieri Emanuele, Manco, Mariconda, Misasi, Musotto, Paolucci, Pinna, Preziosi Olindo, Scarlato, Sforza, Silvestri, Valiante e Zoboli.

La seduta termina alle 12.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO
